

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI DI CUI ALL'ART. 3, COMMI 54 E SS., DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COSÌ COME MODIFICATA DALL'ART.46 DELLA LEGGE 6.8.2008 N. 133.

INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

REGOLAMENTO/REGOLAMENTO INCARICHI 2010

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1. Le seguenti disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca, nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2230 del codice civile, o occasionale o continuativa, in relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs.165/2001 come modificato dall'art. 32 del D.L. 4.7.2006 n. 233 e dall'art. 3 della legge 244/2007, dell'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000.

ARTICOLO 2

Esclusioni

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie:

- l'appalto di servizi disciplinato dal Decreto legislativo n. 163/2006, che ha ad oggetto la prestazione i imprenditoriale di un risultato prodotta senza caratterizzazione personale;
- servizi legali (rappresentanza legale ed il patrocinio dell'Amministrazione) di cui al DLGS 163/2006, allegato 2B;
- incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, in quanto manchi qualsiasi facoltà discrezionale da parte dell'Amministrazione;
- incarichi conferiti ex art. 90 TUEL (Uffici di supporto agli organi di direzione politica dell'Ente – Collaborazione di staff);
- componenti degli organismi di controllo interno e dei Nuclei di valutazione;

ARTICOLO 3

Attività istituzionali

1. Gli incarichi devono rispondere alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ARTICOLO 4

Limite di spesa

1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di cui al presente Regolamento è fissato nel Bilancio Preventivo.

L'affidamento degli incarichi, previa procedura comparativa, spetta ai Responsabili dei Servizi interessati secondo la propria competenza.

ARTICOLO 5

Presupposti essenziali

1. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti essenziali, da descrivere e motivare adeguatamente nell'atto che approva il bando di selezione:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente;
- b) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
- c) il Responsabile del servizio interessato deve avere preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, come di seguito indicato;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.

ARTICOLO 6

Verifica preliminare

1. Il Responsabile dovrà accettare l'esistenza o meno di professionalità all'interno della dotazione organica del Comune in grado di adempiere alle prestazioni richieste e dichiarare, nell'atto di approvazione del bando di selezione per il conferimento dell'incarico, la mancanza di dette professionalità o l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, potendosi, a tal fine, avvalere della opportuna collaborazione degli altri Responsabili di settore e/o servizio.

ARTICOLO 7

Avviso di selezione

1. In esito alla attività di verifica preliminare, il Responsabile interessato, qualora rilevi l'assenza all'interno dell'Ente della professionalità richiesta e la contestuale presenza di tutti i presupposti indicati al precedente articolo 5, e decida di procedere all'affidamento di un incarico dovrà, con propria determinazione, dare atto:

1. delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto estraneo al Comune;
 2. delle caratteristiche professionali che l'incaricato dovrà possedere (titoli di studio e caratteristiche curriculari richieste);
 3. della corrispondenza dell'affidamento dell'incarico con il programma del Consiglio Comunale di cui al precedente articolo 3;
 4. della compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti fissati in conformità del comma 4. Il rispetto del citato limite di spesa (art. 3, comma 56 della Legge 244/2007) deve risultare da apposita attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario;
- 2.** Contestualmente, deve disporre l'approvazione di un **avviso di selezione** che dovrà indicare:
- a) l'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;

- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione dello stesso;
- e) compenso della prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazioni della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
- g) termine di presentazione delle domande e dei curricula per la partecipazione alla procedura comparativa;
- h) data di espletamento dell'eventuale colloquio e materie oggetto dello stesso;
- i) criteri attraverso i quali avviene la comparazione dei curricula e dell'eventuale colloquio.

3. L'avviso di selezione dovrà, inoltre, indicare che per la partecipazione alla selezione comparativa, il candidato dovrà presentare apposita domanda nella quale dovrà dichiarare di possedere i seguenti **requisiti**:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri di dell'Unione Europea,
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario generale;
- d) non essere sottoposto a procedimenti penali in corso;
- e) di essere in possesso della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente connessa al contenuto della prestazione richiesta;
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore.
- f) di essere in possesso di eventuali requisiti professionali richiesti per l'espletamento dell'incarico.

L'avviso deve, altresì, indicare che:

- a) Non possono essere conferiti incarichi a coloro che si trovino nelle condizioni di incompatibilità previsti dall'articolo 1, comma 1 della legge n. 16/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Non possono essere conferiti incarichi al personale delle amministrazioni pubbliche che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia stabilito nei rispettivi ordinamenti previdenziali, da parte dell'Amministrazione di provenienza o da Amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nel quinquennio precedente a quello della cessazione dal servizio, ai sensi dell'articolo 25 della legge 724/1994;
- c) L'utilizzazione del personale in quiescenza delle Pubbliche Amministrazioni non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata.
- d) Non possono essere conferiti incarichi al personale delle amministrazioni pubbliche che si trovi nella situazione di "esonero dal servizio" ai sensi del comma 5, dell'art.72 della legge 6.8.2008 n. 133.

L'avviso di selezione, così approvato, sarà pubblicato, a cura del medesimo Responsabile all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché

eventualmente, con altre forme ritenute idonee in relazione alla tipologia della professionalità richiesta, per almeno giorni 15 consecutivi.
La procedura dovrà concludersi entro trenta giorni dall'avvio.

ARTICOLO 8

Valutazione comparativa

- 1.** Lo stesso Responsabile che provvede all'approvazione dell'avviso, di cui al comma precedente, procede alla valutazione comparativa dei candidati. Per la valutazione il Responsabile può avvalersi anche di una commissione appositamente costituita che viene nominata con atto del citato Responsabile e, composta dallo stesso e da altri due componenti. Scelti all'interno dell'Ente; con il medesimo atto viene individuato il segretario verbalizzante.
- 2.** Nel caso di selezione per soli titoli il soggetto deputato alla valutazione predisponde una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei curricula, ai quali viene attribuito un punteggio.
- 3.** La graduatoria è approvata con atto del Responsabile del servizio interessato. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data, a cura del suddetto Responsabile, la medesima pubblicità prevista per l'avviso di selezione di cui al precedente articolo 7 e precisamente pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.

ARTICOLO 9

Affidamento diretto

- 1.** L'assegnazione diretta è esclusa ad eccezione della sola ipotesi in cui ricorra il requisito dell'estrema urgenza, da motivarsi adeguatamente di volta in volta in ciascun provvedimento;

ARTICOLO 10

Conferimento dell'incarico

- 1.** Il Responsabile del servizio che ha attivato la procedura, conferisce l'incarico con propria determinazione che approva anche il disciplinare d'incarico, contenente i seguenti elementi:

- a) generalità del contraente;
- b) natura dell'incarico di lavoro autonomo, occasionale o continuativo;
- c) descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento per il raggiungimento dell'obiettivo;
- d) obblighi e funzioni da espletare
- e) tempi previsti ed eventuali penalità;
- f) corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina di eventuali rimborsi spese;
- g) responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione delle attività;
- h) profili inerenti la proprietà dei risultati;
- i) profili economici.
- j) Definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento
- k) Modalità di trattamento dei dati;
- l) Luogo in cui viene svolto l'incarico;

Il disciplinare d'incarico è sottoscritto dal suddetto responsabile e dall'incaricato.

2. L'efficacia del contratto decorre dalla data di pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento, del nominativo al quale è conferito l'incarico, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito Internet del Comune.

Il Responsabile del servizio interessato deve curare tale pubblicazione che, pertanto, ha effetto costitutivo e costituisce, altresì, presupposto di efficacia delle obbligazioni assunte e di legittimità dell'atto di conferimento.

ARTICOLO 11
Verifica obiettivi

1. Il Responsabile del Servizio deve verificare il conseguimento degli obiettivi previsti nel disciplinare d'incarico assumendosi la relativa responsabilità di procedere alla liquidazione del compenso pattuito a seguito dell'accertamento del compiuto assolvimento delle obbligazioni assunte dall'incaricato.

ARTICOLO 12
Corte dei Conti

1. Gli atti relativi agli incarichi di cui al presente articolo superiori ad € 5.000,00 sono trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1. comma 173 della legge 266/2005, a cura del medesimo Responsabile del Servizio interessato.

ARTICOLO 13
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente articolo ed ai fini della determinazione del tetto di spesa di cui al precedente articolo 4, sarà tenuto conto degli incarichi di collaborazione esterna già formalizzati ed in corso alla data di entrata in vigore della presente disciplina.